

ARS INIURIANDI. TASSONOMIE E SIMBOLOGIE DELL'INGIURIA
NELLA TRATTATISTICA GIURIDICO-NOBILIARE SUL DUELLO
FRA XV E XVI SECOLO

Marco CAVINA

Università di Udine, Dipartimento di scienze giuridiche, IT-33100 Udine, Via Toppo 18

e-mail: marco.cavina@dsg.uniud.it

SINTESI

Il contributo si incentra sul "Trattato del duello" del notissimo giurista Giulio Claro (fondatore della criminalistica moderna e reggente del Consiglio d'Italia al tempo di Filippo II), opera a tutt'oggi inedita, ma di prossima pubblicazione da parte del relatore.

Il "Trattato del duello" è di eccezionale interesse, perché propone la più nitida ed acuta sistemazione concettuale della problematica duellare. Il Claro era anzitutto giurista del diritto comune, ma fu anche – sinché gli fu possibile – strenuo fautore degli ideali del duello e del diritto consuetudinario nobiliar-militare, che dominava (e condivideva) con grande maestria.

Parole chiave: duello, rappacificazione, onore, ingiuria, Cinquecento, Claro, diritto

ARS INIURIANDI. INSULT TAXONOMIES AND SIMILARITIES
IN NOBLE-JURIDICAL LITERATURE ABOUT DUELS BETWEEN
XV AND XVI CENTURY

ABSTRACT

The present article is based on the "Trattato del duello" by the famous jurist Giulio Claro, founder of modern criminal studies and regent of the Italian Council at the time of Philip II. The above-mentioned work, still unpublished, is soon going to be published by the writer himself.

The "Trattato del duello" is extremely interesting because it reveals the clearest and most discerning conceptual description of duel related problems. Claro was first of all a jurist of common law but, until he was able to, he was also a strenuous supporter of duel ideals and of noble military right, which he mastered and shared with great captaincy.

Key words: duel, reconciliation, honor, insult, XV century, Claro, right

"Molte volte mi offende alcuno passandomi innanzi nello entrar di una porta, talhora mettendosi nel più degno luogo et più alto della strada, sovente occupandomi una seggia o altro luogo in una danza o in un convito, et in molte altre guise provocandomi ad ira che sono quasi infinite" (Claro, mscr., I.1). Così scriveva intorno al 1560 il celebre giurista Giulio Claro, che ne derivava un'esplicita insoddisfazione per la tradizionale identificazione giuridica dell'ingiuria.¹

Prendiamo le mosse da due definizioni risalenti agli anni '50 del XVI secolo. La prima si ricava da un inedito trattato del pesarese Giovanni Iacopo Leonardi, uomo d'arme, cortigiano e rinomatissimo professore d'onore: "Ingiuria è cosa fatta contra ragione da persona che habbia animo di farla in disonore, et spretio di colui ch'è ingiuriato".²

La seconda si trova nel primo organico trattato sulle private rappacificazioni, pubblicato nel 1555 da Rinaldo Corso, giurista carpigiano allievo dell'Alciato: "C'è una general differenza [...] nel considerare l'ingiurie tra le leggi scritte e noi [...] La disuguaglianza viene dall'ingiuria. Ingiuria generalmente è ciò, ch'altri fa contra ragione. Nel proposito nostro io così la diffinisco. Ingiuria è segno cattivo del senso, mosso dalla volontà, e dall'intelletto di chi 'l fa; e ricevuto dal senso, e dall'intelletto di chi 'l patisce" (Corso, 1555, 15, 78).

Mi paiono illuminanti il richiamo del Corso alla disuguaglianza,³ ed il richiamo del Leonardi al disprezzo. Entrambe le nozioni sono estranee alla strutturazione dell'ingiuria di *ius commune*. Entrambe sottendono la primarietà del nesso fra ingiuria all'onore ed appartenenza cetuale. L'ingiuria vi appare, anzitutto, come un atto doloso ed ostile che si relaziona ad un diverso soggetto di pari ceto.⁴

1 Il presente saggio è tratto, con alcuni adattamenti, da Cavina, 2002: ad esso si rimanda per maggiori approfondimenti.

2 Leonardi, mscr.1, 80r: "Ingiuria è cosa fatta contra ragione da persona che habbia animo di farla in disonore, et spretio di colui ch'è ingiuriato. Offesa è ingiuria per la quale un huomo può querelarsi al tribunale o della giustitia ordinaria o delle armi. Contumelia è similmente ingiuria, ma non tale che si possa haver sempre querela. Gli è il vero che questa et la voce della sprezzatura sono del medesimo senso et può pigliarsi la medesima diffinitione della ingiuria. Carico è propria voce che presuppone necessario risentimento per offesa ricevuta. Peso è vocabolo che può essere senza ingiuria manifesta, ma che l'honor di uno si trovi o in rischio o in dubio et ch'egli habbia peso di risolversi, come in uno che habbia un inimico potente offeso da lui, diciamo colui haver un gran peso alle spalle".

3 Il concetto è ben espresso anche da Dario Attendoli: "simil contese [d'onore] da altro non nascono, che quando i pari, et eguali non hanno le cose pari, et eguali, o quando che in tra gli non pari, et ineguali si distribuiscono le cose pari, et eguali in honore. Quando adunque si rompe con l'ingurie che si fanno questa agguaglianza, che debbe consistere tra gli huomini in havere ciascheduno il suo honore, fa di mestiero di ridurre la disuguaglianza che vi è, con quel miglior mezzo, che si può, alla sua egualità, che l'ingiuriato rihabbia il suo honore, secondo la proportione del suo grado, et che l'ingiuriatore conservi anch'egli il suo, secondo il merito della sua dignità" (Attendoli, 1566, 40).

4 L'ingiuria portava carico all'onore anche nel caso in cui fosse diretta non contro l'ingiuriato ma contro persone a lui strettamente legate, come un vecchio genitore, la moglie o i figli minori: sono casi trattati sistematicamente dai trattatisti. Frequenti erano anche i duelli originati da offese - sino

L'ingiuriato percepisce ed interpreta il 'segno cattivo del senso, mosso dalla volontà' secondo i modelli e le simbologie nobiliar-militari. Lo comprende e ne 'patisce', ne è ingiustamente danneggiato: le due parti, che erano pari, vanno ad essere diseguali. L'ingiuriato è danneggiato a prescindere dalla verità degli addebiti, in quanto quella che è in gioco non è la sua virtù, il suo onore interno, ma la sua onorabilità, il suo onore estrinseco, la percezione che del suo onore hanno i compagni di ceto. L'ingiuria – scrisse il Muzio – ha luogo quando qualcuno "cerca di darmi mala fama" (Mutio Iustinopolitano, 1552, [II.I] 39v).

Lo spregio manifestato dall'ingiuriante disonora l'ingiuriato e lo rende disuguale, cioè inferiore, in quanto lo esclude – salva adeguata reazione – dalla civile conversazione dei gentiluomini onorati.

In siffatto circuito concettuale, intimamente estraneo al *ius commune*, per ripristinare l'eguaglianza non poteva certo godere di grande credito il processo ordinario, che interpretava e reprimeva l'ingiuria come delitto, come problema oggettivo di buon costume, come violazione del buon ordine pubblico, nella sua mera oggettività di atto contrario al *ius*.⁵

A metà '500 era ormai evidente la difficoltà della scienza giuridica nel gestire compiutamente il diritto dell'onore, e la trattatistica rimarcava puntigliosamente le profonde dissomiglianze del regime dell'ingiuria secondo il diritto comune e secondo le consuetudini nobiliari, dalle incertezze definitorie all'*exceptio veritatis*,⁶ per ulminare nella tematica più eclatante: quella dell'azione/reazione.⁷

Per il suo diritto naturale di ceto all'endogiustizia, avvertito consuetudinariamente e teorizzato dai trattatisti, il gentiluomo aveva il diritto/dovere di recuperare l'onore perduto unicamente per via della propria virtù (Possevini, 1553, 256-257), che doveva esprimersi socialmente con una valorosa reazione, con il duello, con manifesti ingiuriosi, con la vendetta di sangue (Leonardi, mscr. 1, 34v-36r) ovvero con la rappacificazione, cioè con le opportune transazioni cavalleresche riconosciute ed approvate dal ceto.

all'omicidio – recate ai servi, che si riverberavano fatalmente sui padroni. Un caso interessante è riportato da Decius, 1575, [c. 686] 294va-295rb.

- 5 Scriveva il Corso che "dinanzi a magistrati [...] l'intelletto dell'ingiuriato non si ricerca, attendendosi solo il delitto" (Corso, 1555, 23).
- 6 Il rilievo dell'eventuale verità dell'addebito era un problema per il diritto comune e non per le consuetudini nobiliar-militari. I giuristi distinguevano, in particolare, l'ingiuria che si sostanzialmente in un mero oltraggio da quella con cui si addebitavano delitti o fatti penalmente rilevanti, che poteva essere di pubblico interesse rendere pubblici (cfr. Alciato, 1552, [c. 9] 13r-14r).
- 7 La trattatistica giuridica generica non si segnalava per particolari elaborazioni in tema d'ingiuria: se ne riportava il doppio significato romano di *quod non iure fit* e di *contumelia*, si accentuava il requisito dell'*animus iniuriandi* e quanto all'azione se ne prevedeva il risarcimento dei danni e l'eventuale pubblica ritrattazione, oltre che la sanzione penale individuata in una pena arbitraria (cfr. Marongiu, 1964, 474-481).

La consuetudine nobiliare e la relativa trattatistica, in una circolarità intensa e ben verificabile, provvidero alla costruzione di un adeguato sistema.

Nè si trattava di mera esercitazione retorica. L'esigenza era imposta dall'usanza per cui l'ingiuria subita poteva essere – secondo i casi – 'compensata', 'raddoppiata', 'propulsata' o 'ritorta' da altre ingiurie di differente entità.⁸ Per le turbolenze della prassi occorreva quindi un sistema, un codice, sufficientemente affidabile, precisato e condiviso.

A questo proposito è particolarmente perspicua una fonte inedita, ma di cui è imminente una mia edizione: il Trattato del duello dell'alexandrino Giulio Claro, riconosciuto fondatore della scienza criminalistica moderna. L'opera, un vero capolavoro del genere, era quasi ultimata intorno al fatale 1560. Nel 1560 Pio IV promulgava la *Ea quae a praedecessoribus*, che preannunciava la definitiva condanna tridentina del duello nel 1563 (Angelozzi, 1996, 271-308). Il Claro, di famiglia patrizia, era membro del Senato di Milano ed era ormai bene avviato ad una brillante carriera nell'orbita del cattolicissimo Filippo II; di lì a pochi anni sarebbe pervenuto alla carica di Reggente del Consiglio d'Italia (Moeller, 1977; Mazzacane, 1982, 141-146): logico corollario ne fu la mancata divulgazione del trattato per il suo scomodo ed impolitico argomento, sorte peraltro comune – in quegli anni cruciali – a molte opere analoghe.

L'interesse acutissimo del Claro per il diritto prodotto dalle consuetudini (Massetto, 1985; 1994; 1994a), unitamente alla sua convinta adesione agli ideali della nobiltà padana, lo condusse fatalmente al tema dell'onore, dell'ingiuria e del duello. Ma quel che rende il suo trattato ancor più suggestivo è la sua convinta adesione ai valori cavallereschi sino a dividerne le soluzioni più radicali, unico – in ciò – fra i giuristi di *ius commune*.

Il Claro ribadiva a più riprese che, ad onta di qualsivoglia remora religiosa, era supremo dovere del gentiluomo la difesa del proprio onore, "più fragile che vetro". Certo, si doveva soppesare accuratamente la reale entità dell'ingiuria, ma nel dubbio era comunque più degno "tesser riputato pazzo et valente che savio et dapoco" (Claro, mscr., I.1). Quel che veramente doveva importare era far palese con ogni mezzo di non essere 'disprezzabile', il che andava a coincidere proprio con il concetto d'onore nobiliare, "non essendo l'istesso honore altro che una buona et laudevole opinione nell'universale animo delle genti" (Claro, mscr., I.1).

Le offese ledono, dunque, l'onore in quanto segni, in quanto indizi dell'*animus iniuriandi*, inteso quale precisa volontà di contestare l'onore dell'ingiuriato e la

8 L'ingiuria poteva essere 'compensata', quando si rinfacciava all'ingiuriante la medesima ingiuria subita; poteva essere 'raddoppiata', quando si rinfacciava ed ancora si aggiungeva una ulteriore ingiuria; poteva essere 'propulsata', quando si respingeva il calunniatore con la mentita, obbligandolo alla prova giudiziale o duellare; poteva essere 'ritorta', quando si respingeva una falsa mentita (per tutti cfr. Fausto da Longiano, 1551, [II.5-6] pp. 79-81).

legittimità della sua appartenenza al consesso dei gentiluomini. Le offese sono segni impregnati di antichi e recenti simbolismi, che si dispongono in una rigorosa tassonomia, proiettata dalla consuetudine⁹ e rielaborata dalla trattatistica sui modelli dell'immaginario cavalleresco.¹⁰

Principio inconcusso era la maggiore rispettabilità dell'ingiuriante che avesse pronte le mani piuttosto che la lingua: ne derivava che le ingiurie reali erano maggiormente disonoranti di quelle verbali.¹¹ Diceva un brocardo che "le parole sono femmine, i fatti maschi". Pertanto erano dal Claro relegate al primo grado – il più basso – le ingiurie verbali provocatorie. Al secondo grado le ingiurie verbali replicatorie, cioè le mentite. Al terzo grado le ingiurie reali lievi, in ordine crescente: il buffetto,¹² il calcio ed il pugno, equiparato al lancio di un fazzoletto o di un guanto al volto od al petto. Al quarto grado le ingiurie reali gravi: il tirar la barba¹³ e le bastonate, nonché lo spingere a terra l'ingiuriato e qui prenderlo a calci.

Il necessario 'risentimento' armato doveva aver luogo possibilmente nell'immediatezza dell'ingiuria, sfidando a duello ovvero arrecando un'ingiuria non pari, ma più

9 Lo stesso Claro, come era solito, riteneva che della gravità dell'ingiuria giudice sicuro fosse la consuetudine locale (cfr. Claro, I.5).

10 Quella del Claro, a prescindere dalla notorietà dell'autore, risulta comunque una delle sistemazioni più nitide, fra le molte proposte dalla trattatistica giuridica e non giuridica, che presentano varianti tutto sommato marginali. Vediamo, ad esempio, la tassonomia del Corso (Corso, 1555, 15-40). Al primo grado – il più basso – erano le ingiurie che ledevano l'"onore del corpo", parole e fatti 'leggieri', di modesta entità. Ad esempio un soggetto dice ad un altro "Eh valentaomo!" – ingiuria di parole – ovvero un soggetto, durante il carnevale, toglie ad un altro la maschera – ingiuria di fatti –. Si tratta di comportamenti suscettibili di diverse interpretazioni, che creavano uno stato di disagio nell'ingiuriato, ma che non ne investivano frontalmente l'onore sociale. Al secondo grado erano le ingiurie che insieme all'onore del corpo ledevano la "integrità dell'animo". Esplicite ed inequivocabili, non producevano un semplice imbarazzo contingente, ma ferivano l'onore. E' il caso anzitutto del dare del mentitore, del bugiardo, con la mentita. E' il caso delle tre maggiori accuse di parole: sodomita, eretico, traditore, l'una eventualmente compensante l'altra. Al terzo grado erano le ingiurie che insieme all'onore del corpo ed all'integrità dell'animo colpivano anche l'"utile del corpo". E' il caso essenzialmente delle percosse, ingiurie reali andate ad effetto, giacchè – se fallite – rientrano nel primo grado. La minore è il pugno, la mediana la bastonata, la maggiore è la ferita: quella inferiore è vendicata/compensata soltanto dalla superiore.

11 Il Leonardi criticava anche la tradizionale distinzione romanistica fra ingiurie verbali ed ingiurie reali, proponendone una diversa, fra ingiurie vocali, semivocali, mute e miste (cfr. Leonardi, mscr.1, 80r-81v).

12 E così lo schiaffo toglie il carico delle ingiurie verbali. Ricordiamo, ad esempio, il caso di quel Pirro de Loffredo, che schiaffeggiò un servo altrui per avergli detto "non ce vide", giacchè Pirro nella confusione della chiesa di Santa Maddalena lo aveva urtato (cfr. Gramaticus, 1569, [dec. 14] 64b-67a).

13 Un caso, sia pur con particolari connotati, è ricordato da Ferretus, 1563, [c. 3] 2rah: un contadino insultò un nobile senese dicendo: "Cervo comuto te voglio peffare questa barba", aggredendogli furiosamente il volto con la mano: il nobile lo colpì col coltello e lo uccise, ma si giustificò per la gravità dell'offesa.

grave di quella ricevuta.¹⁴ In terribile e sanguinosa progressione, a detta del Claro, per la riparazione delle ingiurie reali più lievi era sufficiente una piccola ferita di sangue, per le più gravi si imponeva invece, se non l'uccisione dell'ingiuriante, l'inflizione di una grave deturpazione del volto, come il taglio del naso o delle orecchie.¹⁵

L'intero teatro della purificazione dell'oltraggio ritrovava, dunque, la sua chiave di volta nel simbolo cavalleresco per eccellenza: la spada. Santamente cruciforme, cinta dal soldato, assegnata da Dio ai suoi ministri, era gravissimo crimine venderla, era segno di sconfitta perderla (Conradus, 1553, 77rv); il sangue dell'ingiuriante, versato per la spada dell'ingiuriato, nettava ogni macchia d'onore.

La ferita di spada si interpreta, quindi, come atto qualitativamente 'altro' rispetto alle ingiurie verbali e reali: la spada è arma di cavaliere, purissimo ed integerrimo custode della giustizia e dell'ordine naturale. Essa non solo non intacca l'eguaglianza cetuale delle parti contendenti, ma ne riordina virtuosamente le relazioni secondo l'equità naturale. Scrive il Claro: "la mentita condanna chi la riceve per bugiardo se non se ne risente, il buffetto è castigo di fanciulli e servidori, le bacchettate di asini et villani, non è adunque maraviglia se rimane dishonorato et infame chi le riceve. Ma la offesa che si fa con l'arme non ingiuria, per esser la spada arma di cavalieri, instrumento nobile et solamente ritrovato per difesa dell'honore, et non per far ingiuria altrui. Onde chi è ferito è offeso da cavaliere e da soldato e come persona nobile" (Claro, mscr., l.1).

Direi che proprio su questo punto si possa verificare con la massima chiarezza il senso dell'ingiuria d'onore come reato consuetudinario di ceto.

Chi è percosso con la spada ne deriva un danno fisico, ma non ne è ferita l'appartenenza cetuale: è trattato come nobile, subisce marzialmente come miles il verdetto del tribunale dei propri pari.

Lo schiaffo o la bastonata esprimono, invece, il disprezzo dell'ingiuriante, ne marciano il senso di superiorità, ledono l'onore dell'ingiuriato in quanto ne pongono in discussione la dignità, e quindi l'appartenenza al ceto.¹⁶

14 La vendetta quindi non poteva mai constare di un'ingiuria di primo grado, ma almeno di secondo (Corso, 1555, 25). La comune opinione escludeva – con poche eccezioni – la riparazione di un'offesa con la mera compensazione di un'ingiuria di pari grado (cfr. Ferretus, 1563, [c. 19] 11vb-12va; Conradus, 1553, 14r-16v). L'ingiuria commessa *animò iniuriandi* non era, però, revocabile col mero pentimento dell'ingiuriante, mentre talune gravissime accuse verbali, come quella di tradimento o di moglie adultera, non potevano esser sanate da nessun'altra offesa verbale e, secondo alcuni, nemmeno dalla mentita (cfr. Conradus, 1553, 9r-12v, 15v-16r), ma circa il simbolismo del 'becco': "Quello animale che non solo non vieta ma aiuta l'altro a montar la bestia usata da lui mostra che quel tale sia al becco somigliante che tenga mano alli adulterii della moglie che tra noi non si può trovare la più vituperosa ingiuria" (cfr. Leonardi, mscr.1, 89v-90r).

15 In determinate circostanze e limitatamente alle ingiurie minori era sufficiente scagliar contro all'ingiuriante un guanto o qualche altro oggetto di analogo simbolismo militare.

16 Il Corradi ricorda d'aver spesso udito *nobiles et milites* sottolineare la gravità dei *fuste caesus* (Conradus, 1553, 10v).

Fra i cavalieri si risolvevano le questioni con la spada, ma gli stessi cavalieri trattavano col bastone il 'meccanico', mercante o villano, impertinente. Non a caso, le stesse ferite di spada non erano più neutrali atti di giustizia, ma si tramutavano in fonti di vituperio, se erano state procurate con colpi non di taglio o di punta, ma di piatto, cioè utilizzando la spada a mo' di bastone. Scrive il Claro: "colui che adopra la spada di piatto non se ne serve come di spada percotendo in tal guisa, ma come di bastone, riputando colui non esser degno di esser offeso con arme come nobile, ma castigato con bastonate come villano" (Claro, I.1).

Ed ancora, il codice cavalleresco irrompeva nello scenario dell'ingiuria allorchè si teorizzava, per così dire, l'ingiuria non ingiuriante, l'ingiuria senza carico, che non feriva l'onore dell'ingiuriato, ma che anzi si qualificava come macchia della condotta dell'ingiuriante. Era, essenzialmente, il caso – nella prassi frequentissimo – dell'ingiuria compiuta con soperchieria,¹⁷ cioè in condizioni di tale schiacciante superiorità, che l'ingiuriato non era materialmente in condizione di opporre un'energica ed acconcia reazione cavalleresca.¹⁸

17 "Noi habbiamo questo nome di soperchieria per generale che sotto se comprenda diverse spetie secondo le quali più e meno nelle paci si ha rispetto alla satisfatione dell'offeso. Propria e vera soperchieria è quella che un huomo scientemente con suo gran vantaggio va a far ingiuria ad un altro et che qui vada di modo armato et accompagnato che sia certo di poter sicuramente offendere et non essere offeso. Soperchieria è anco quella che si fa ad un altro con vantaggio qual si voglia che sia questo vantaggio d'armi o di favori pur che vada con questo animo di conoscere esser all'altro in quel vantaggio superiore. Vi bisogna come dico nel più et nel meno l'animo di colui che la fa, che d'altro modo non la farebbe" (*Pareri in materia di honore di cavalleria pertinenti a duello dell'illmo Signor Gio. Iacomo Leonardi Conte di Montelabbate* [Pesaro, Biblioteca Oliveriana, mscr. 215] c. 196r).

18 Chi cercava la vendetta con soperchieria era reputato indegno del privilegio del duello, quantomeno da parte dei trattatisti (cfr. Leonardi, mscr. I, 35r). Il Muzio (cfr. Mutio Iustinopolitano, 1552, [II.1] ff. 39v-40v.) muoveva dalla classica distinzione fra ingiuria (offesa fatta 'a torto', fuor di ragione) e carico (obbligo di respingere, e di provare qualcosa) ed indicava tre differenti situazioni: 1. ingiuria con carico = A imputa a B un fallo da lui non commesso: ne discende un'ingiuria che fa carico a B di respingere; 2. carico senza ingiuria = B ingiuriato dà la mentita ad A, dando carico senza ingiuria ad A; 3. ingiuria senza carico = quando A ingiuria B con parole manifestamente false, ovvero con atti chiaramente contrari alle leggi di cavalleria: in tali casi la repressione sarà rimessa al Principe. Molto più incerta e confusa è la classificazione delle ingiurie proposta da Fausto da Longiano, 1551, [I.15] pp. 22-23, che invece dedica una nitida trattazione alla soperchieria ed alle ingiurie inflitte con 'mal modo' (Fausto da Longiano, 1551, [II.2-4] pp. 73-79).

L'ingiuria senza carico e l'eventuale soperchieria erano di difficile prova, ma rimasero motivo ricorrente nelle dispute d'onore. Ne ricordiamo una, fra i tantissimi esempi, su cui prestò responso il Cefalo (cfr. Cephalus, 1582, [57] 93va-95ra). Il capitano Ercole Riminaldi venne aggredito e ferito da un tale, che egli riteneva suo amico e che lo assalì – da solo il Riminaldi – in compagnia di tredici uomini armati: pretesto ne fu che non l'aveva salutato l'ultima volta che aveva preso commiato da lui. Il problema posto al giurista era se il Riminaldi fosse onerato dall'offesa o se potesse evitare il duello conservando integro l'onore. Il Cefalo, che cita ripetutamente – oltre alla dottrina di diritto comune – anche autori come il Muzio, il Fausto ed il Possevino, fece leva nella sua difesa proprio sul fatto della soperchieria. L'avversario, reso infame dalla soperchieria e dall'atto proditorio di essersi finto amico, non avrebbe avuto più alcun titolo per essere accettato in duello: un caso, quindi, di ingiuria senza

L'ingiuria, perché fosse valido segno d'offesa all'onore e perché fosse legittimo strumento espressivo dell'uomo nobile, conosceva qui il suo estremo attributo d'identificazione cetuale. Anche nel momento cruciale dell'esplosione dell'odio e del disprezzo il gentiluomo non doveva mai dimenticarsi di esser tale.

ARS INIURIANDI. KLASIFIKACIJE IN SIMBOLIKA ŽALITVE V PRAVNO-PLEMIŠKIH TRAKTATIH MED 15. IN 16. STOLETJEM

Marco CAVINA

Univerza v Vidmu, Oddelek za pravne vede, IT-33100 Videm, Ulica Treppo 18
e-mail: marco.cavina@dsg.uniud.it

POVZETEK

V pravnih in plemiško-vojaških znanstvenih razpravah o viteškem dvoboju se je izoblikoval zelo natančen koncept žalitve po klasifikacijah in z utemeljitvami, ki so le delno izšle iz učene juridične kulture občega prava. V resnici je v njih najti – včasih usklajene, včasih pa tudi protislovne – obrise pojma žalitve po plemiško-vojaškem običajnem pravu, to pa je predstavljalo določen družbeni sloj in njegove težnje, da zase izveljavi svojo pravico in svoja 'sodišča', ki bi temeljila na dvoboju zaradi časti.

Iz tega se je na področju žalitve razvil edinstven klasifikacijski in morfološki model v zgodovini zahodne kulture, ki ga je izoblikovalo v bistvu predvsem italijanska znanstvena publicistika šestnajstega stoletja o dvoboju in pomiritvi oziroma o dveh temeljnih institutih reševanja sporov, ki sta izhajala iz žalitve, seveda med milites in nobiles. Te razprave so pisali razumniki različne izobrazbe in z različnimi nameni.

Izročnica naše razprave je "Traktat o dvoboju" (*Trattato del duello*) zelo znanega pravnika Giulia Clara (utemeljitelja moderne kriminalistike in vodje Sveta Italije za časa Filipa II.), ki pa vse do danes, ko bo za to v kratkem poskrbel avtor razprave, še ni dočakal izida

"Traktat o dvoboju" je izjemno zanimivo delo, saj predstavlja najjasnejšo in najprodornejšo konceptualno sistematizacijo problematike dvoboja. Claro je bil predvsem pravnik občega prava, dokler je bilo to zanj mogoče, pa je bil tudi velik za-

carico (Cephalus, 1582, [57] 95ra "Concludendo igitur dico, adversarium, qui in personam D. Herculem commissit prodicionem, assassinamentum, et latrocinium, gravi infamia notatum esse, propter quam a conspectu Principum aliarumque nobilium personarum veniret expellendus, et ad duellum non admittendus, ubi D. Hercules vellet eum ad id invitare, qui tamen male ageret cum viro indigno tentare D. Deum suum, cum non sit oneratus sed solo iniuriatus, et ita pertranseo, dico, et consulo, salva tamen, etc.. / Ioannes Cephalus Papiae legens").

govornik idealov dvoboja in plemiško-vojaškega običajnega prava, ki ga je obvladoval (in ga zagovarjal) z veliko spremnostjo.

Kar zadeva sistem žalitev, je "Traktat o dvoboju" njegova najpopolnejša in najtehtnejša predstavitev, ki upošteva nespravljiva viteška načela. Šteje se leto 1560, ko izide enciklika Pija IV. *Ea quae a praedecessoribus*, ki je napovedovala dokončno tridentinsko obsodbo dvoboja leta 1563 in zaradi česar Claro, ki je bil takrat na vrhuncu svoje bleščeče kariere v orbiti zelo katoliškega Filipa II., svojega traktata nikoli ni izdal.

Ključne besede: dvoboj, pomiritev, čast, 16. stoletje, Claro, pravo

FONTI E BIBLIOGRAFIA

- Alciato, A. (1552):** Duello fatto di latino italiano a commune utilità. Tre consigli appresso della materia medesima uno de 'l detto Alciato, gl'altri de lo eccellentissimo e clarissimo giuriconsulto M. Mariano Socino. Vinegia.
- Angelozzi, G. (1996):** La proibizione del duello: Chiesa e ideologia nobiliare. In: Prodi, P., Reinhard W. (eds.): Il concilio di Trento e il moderno. Bologna, Il Mulino.
- Attendoli, D. (1566):** Discorso intorno all'honore, et al modo di indurre le querele per ogni sorte d'ingiuria alla pace. Vinegia.
- Cavina, M. (2002):** Il duello giudiziario per punto d'onore. Genesi, apogeo e crisi nell'elaborazione dottrinale italiana (secoli XIV-XVI). Torino, Giappichelli.
- Cephalus, Io. (1582):** Consilia sive responsa iuris I. Venetiis.
- Claro, G. (mscr.):** Trattato del duello [San Lorenzo Del Escorial, Biblioteca, mscr. g.II.10].
- Conradus, L. (1553):** Commentaria de duello et pace. Mediolani.
- Corso, R. (1555):** Delle private rappacificazioni. Correggio.
- Decius, Ph. (1575):** Consilia. Venetiis.
- Fausto da Longiano (1551):** Duello regolato a le leggi de l'honore con tutti li cartelli missivi, e risponsivi in querela volontaria, necessaria, e mista, e discorso sopra del tempo de cavallieri erranti, de bravi, e de l'età nostra. Venetia.
- Ferretus, Iu. (1563):** Consilia et tractatus. Venetiis.
- Grammaticus, Th. (1569):** Decisiones sacri regii consilii neapolitani. Venetiis.
- Leonardi, G.G. (mscr.1):** Libro del Principe Cavalliero in Duello [Pesaro, Biblioteca Oliveriana, mscr. 219].
- Leonardi, G.G. (mscr.2):** Pareri in materia di honore di cavalleria pertinenti a duello dell'III.mo Signor Gio. Iacomo Leonardi Conte di Montelabbate [Pesaro, Biblioteca Oliveriana, mscr. 215].

- Marongiu, A. (1964):** Diffamazione e ingiuria. Diritto intermedio. In: Enciclopedia del diritto, 12. Milano.
- Massetto, G.P. (1985):** Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola. Giulio Claro pretore a Cremona. Milano, Giuffrè.
- Massetto, G.P. (1994):** I reati nell'opera di Giulio Claro. In: Massetto, G. P. (ed.): Saggi di storia del diritto penale lombardo (secc. XVI-XVIII). Milano, LED.
- Massetto, G.P. (1994a):** La prassi giuridica lombarda nell'opera di Giulio Claro (1525-1575). In: Massetto, G. P. (ed.): Saggi di storia del diritto penale lombardo (secc. XVI-XVIII). Milano, LED.
- Mazzacane, A. (1982):** Claro Giulio. In: Dizionario Biografico degli Italiani, 26. Roma.
- Moeller von, E. (1977):** Julius Clarus aus Alessandria, der Kriminalist des 16. Jahrhunderts, der Rat Philipps II. 1525-1575. [Breslau 1911] ed anastat. Aalen.
- Mutio Iustinopolitano (1552):** Il Duello. Venezia.
- Possevini, G. B. (1553):** Dialogo dell'honore. Vinegia.